

POLIZZA COLPA GRAVE

Berkshire Hathaway International Insurance Limited

**LA PRESENTE SCHEDA SINTETICA HA ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ DESCRITTIVE E PROMOZIONALI.
PRIMA DELL'ADESIONE E' NECESSARIO PRENDERE VISIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE**

Polizza Convenzione AOGOI COLPA GRAVE (*ad adesione*) a favore di tutti i medici **OSPEDALIERI dipendenti del S.S.N.** iscritti ed in regola con le quote associative:

- Massimale Euro 5.000.000,00 per persona, sinistro ed anno
- Testo e Nota Normativa pubblicate
- Premio per persona annuo lordo con **Retroattività** 10 anni Euro 513
- **Postuma:** 10 anni in caso di cessazione definitiva dell'attività.
Si attiva in seguito al pagamento del relativo premio individuale pari al 300% del premio annuale. La garanzia durante tale periodo vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività.

L'oggetto della Copertura COLPA GRAVE

Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale, prestano l'assicurazione nella forma "Claims Made", e si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti nel caso di:

- Azione diretta di terzo danneggiato;
- Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge e dal CCNL;
- Azione di rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria nei casi previsti dalla Legge;
- Ulteriori danni, inclusi nella rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi di Legge, a condizione che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione ed entro un limite del 10% del danno indennizzato.

Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per Colpa Grave con sentenza della Autorità Giudiziaria Ordinaria, Civile o Penale e/o dalla Corte dei Conti.

- L'assicurazione si intende estesa anche in occasioni di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita, in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimito per sinistro di € 1.000.000 (un milione).

Resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l'Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale ad esclusione di quanto previsto al capoverso di cui sopra.

IMPORTANTE

Con riferimento alla garanzia prestata dalla presente convenzione precisiamo che, contrariamente ad alcuni prodotti attualmente distribuiti, l'assicurazione opera sin dal primo grado di giudizio, purché in sentenza sia accertata una colpa grave.

Altri prodotti prevedono l'operatività esclusivamente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. Ciò, alla luce della esecutorietà ex lege dei provvedimenti giudiziari di primo grado, impone il pagamento da parte dell'Assicurato, il quale, esclusivamente esauriti i mezzi di impugnazione, avrà titolo per ottenere l'indennizzo / rimborso.